



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

ALLOGGI SOCIALI: L'ESENZIONE IMU SI PRESUME FINO A PROVA CONTRARIA

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Basilicata - Sezione
1, Sentenza del 15/5/2026 dep il 3/6/2026, n. 102

Composizione

Presidente rel. R. Baglioni

181 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI,
REGIONALI) - 340 TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA
RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

**TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) -
TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA
DEL 1972 - IMU - Alloggi sociali - Esenzione -
Destinazione ad abitazione principale - Presunzione
iuris tantum - Onere della prova.**

Massima

Ai fini dell'esenzione IMU prevista per gli alloggi sociali, la
destinazione dell'immobile ad abitazione principale
dell'assegnatario, una volta accertata la sussistenza delle
caratteristiche tipizzate dal D.M. 22 aprile 2008, si presume
iuris tantum e non richiede ulteriore prova, gravando
sull'ente impositore l'onere di dimostrare la diversa
destinazione dell'immobile o l'inadempimento
dell'assegnatario.

Rif. normativi

Art. 13, comma 2, lett. b, del d.l. n. 201/2011
l. n. 214/2011
Art. 1, comma 707, della l. n. 147/2013

ufficiomassimariocpgt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Rif. Giurisprudenziali

Cass. n. 27020/2025 (VEDI)

Cass. n. 31726/2024 (VEDI)

Anno pubbl.

2026